



**COMUNE DI SERMONETA**  
Provincia di Latina

**REGOLAMENTO**

**PER LA**

**TOPONOMASTICA**

*Approvato con deliberazione CC n. . 23 del 24.05.2010*

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- **Articolo 1** Principi generali pag. 3
- **Articolo 2** Organi competenti pag. 3

## TITOLO II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE

- **Articolo 3** Composizione della Commissione pag. 4
- **Articolo 4** Durata, nomina, convocazione pag. 4
- **Articolo 5** Sede della Commissione pag. 5
- **Articolo 6** Pareri pag. 5
- 

## TITOLO III - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

- **Articolo 7** Criteri per la denominazione delle aree di circolazione pag. 6
- **Articolo 8** Potere d'iniziativa della Commissione toponomastica pag. 6
- **Articolo 9** Criteri per la numerazione civica pag. 7
- **Articolo 10** Attribuzioni nuovi toponimi pag. 7
- **Articolo 11** Assegnazione toponimi – variazione e casi particolari pag. 8
- **Articolo 12** Iscrizioni commemorative, lapidarie ed analoghi manufatti pag. 8
- **Articolo 13** Competenze dei Servizi Demografici - Uff. di Toponomastica pag. 8
- **Articolo 14** Denom. aree di circolazione - Presentazione delle istanze pag. 9
- **Articolo 15** Edifici Scolastici pag. 9
- **Articolo 16** Autorizzazioni e permessi comunali pag. 9
- **Articolo 17** Registro dei Toponimi pag. 10

## TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- **Articolo 18** Norma transitoria pag. 11
- **Articolo 19** Norma di rinvio pag. 11
- **Articolo 20** Entrata in vigore pag. 11

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *ART. 1*

##### *PRINCIPI GENERALI*

Il presente regolamento disciplina il settore toponomastica comunale, ai sensi:

- della Legge 23 giugno 1927 n° 1188 *"TOPONOMASTICA STRADALE E MONUMENTI A PERSONAGGI CONTEMPORANEI"*,
- del R.D.L. 10 maggio 1923 °1158 convertito in Legge 17 aprile 1925 n° 473 *"NORME PER IL MUTAMENTO DEL NOME DELLE VECCHIE STRADE E PIAZZE COMUNALI"*,
- dell'art. 10 della Legge 24.12.1954 n° 1228 *"ORDINAMENTO DELL'ANAGRAFE E DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE"*,
- del capo VII (adempimenti topografici ed ecografici) del D.P.R. 30.5.1989 n° 223 *"NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE"*

in ottemperanza a quanto indicato

- nell'art 38 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267 *"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"*,
- nell'art. 12 dello Statuto Comunale di Sermoneta.

#### *ART. 2*

##### *ORGANI COMPETENTI*

I provvedimenti concernenti la denominazione di strade, piazze, aree pubbliche, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, nonché la collocazione di monumenti, lapidi, cippi ed analoghi manufatti commemorativi su aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 3 maggio 1989 n° 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberati dalla Giunta Comunale previo parere conforme o su proposta della Commissione Toponomastica Comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

## **TITOLO II**

### **COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE**

### **ART. 3**

#### **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione Toponomastica è composta da cinque Consiglieri Comunali di cui tre in rappresentanza della maggioranza e in 2 due della minoranza consiliari.

La funzione di Segretario della Commissione è assolta da un dipendente comunale dell'Area Servizi Demografici o in sua assenza da un componente della Commissione medesima.

La Commissione può avvalersi della collaborazione gratuita di membri esterni, esperti in materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti ad essa demandati.

Alle riunioni della Commissione possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco e l'Assessore delegato.

### **ART. 4**

#### **DURATA, NOMINA, CONVOCAZIONE**

La Commissione è insediata dal Sindaco entro trenta giorni dalla sua costituzione e ne presiede la prima seduta fino all'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente della Commissione sono nominati nella prima seduta, tra i componenti.

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno tre giorni liberi prima della seduta, salvo i casi di estrema urgenza e necessità in cui il termine può essere ridotto a tre giorni. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica

In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualsiasi causa, il Vicepresidente provvede alla convocazione della Commissione entro i trenta giorni successivi alla cessazione per l'elezione del nuovo Presidente.

### **ART. 5**

#### **SEDE DELLA COMMISSIONE**

La sede della Commissione è presso gli uffici Comunali.

La Commissione si avvale delle prestazioni del personale del Servizio Demografico e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali.

I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Responsabile o delegato ai lavori della commissione quando richiesto.

## **ART. 6**

### **PARERI**

Nell'espressione dei pareri la Commissione deve tutelare la storia toponomastica di Sermoneta nel rispetto dell'identità culturale e civile del territorio, nonché dei toponimi tradizionalmente usati o storicamente affermatasi.

E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del Comune.

## **TITOLO III**

### **ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA**

## **ART. 7**

### **CRITERI PER LA DENOMINAZIONE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE**

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a. che prima di ogni nuova denominazione sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione;
- b. che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla storia della Città e del suo territorio o che siano di particolare rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità sermonetana;
- c. che in generale non vengano apportate modifiche di denominazioni già esistenti e di non variare l'assetto toponomastico territoriale per non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

La disposizione di cui al punto c) non è operante nel caso di modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini residenti. Altre deroghe al punto c) dovranno essere ampiamente motivate.

Sono invece da ritenersi possibili commemorazioni di antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale, mediante l'apposizione di cartelli aggiuntivi.

Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti il Servizio Demografico, una volta esecutiva la relativa deliberazione ne da comunicazione ai cittadini residenti e le attività economiche.

## **ART. 8**

### **POTERE D'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA**

Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

## **ART. 9**

### **CRITERI PER LA NUMERAZIONE CIVICA**

Le aperture poste sulle aree di circolazione sono contraddistinte da numerazione civica. I criteri per la numerazione civica delle aperture poste nelle aree di circolazione sono:

- a. nelle tipologie via, viale, ecc. le aperture sono contraddistinte da numerazione civica continua, dispari sul lato sinistro, pari sul lato destro;
- b. nelle tipologie piazza, largo, ecc. la numerazione sarà continua.

Quando si rende necessario, le aperture su strada potranno essere contraddistinte da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico.

I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dal Responsabile dei Servizi Demografici con proprio atto.

## **ART. 10**

### **ATTRIBUZIONE NUOVI TOPONIMI**

La Commissione viene chiamata a pronunciarsi su:

- a. le richieste generiche e specifiche di cui all'art. 14 del presente Regolamento se ritenute ammissibili;
- b. la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o indirizzo del Consiglio Comunale.

I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei.

Nei casi di particolare urgenza gli uffici competenti, informato il Presidente della Commissione, possono ricorrere alla predisposizione di proposte di deliberazione all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.

Per ogni toponimo specifico approvato deve essere indicato il luogo o area di circolazione interessati

#### **ART. 11**

##### **ASSEGNAZIONE TOPONIMI – VARIAZIONE E CASI PARTICOLARI**

Il parere della Commissione in materia di toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza.

Il parere deve essere unanime:

- a) per l'assegnazione di toponimi di nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- b) per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
- c) per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- d) per casi di omonimia con altre denominazioni esistenti.

#### **ART. 12**

##### **ISCRIZIONI COMMEMORATIVE, LAPIDARIE ED ANALOGHI MANUFATTI**

La competenza della Commissione si estende a:

- iscrizioni commemorative, lapidarie e analoghi manufatti da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;
- iscrizioni commemorative, lapidarie ed analoghi manufatti da apporre a cura e spese del Comune.

Le proposte di iscrizioni da apporre su superfici o aree di proprietà non comunali devono accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del soggetto proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Sovrintendenza ai Monumenti.

La predetta competenza non si limita all'approvazione vincolante del testo delle iscrizioni, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito il Servizio Demografico.

#### **ART. 13**

##### **COMPETENZE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO TOPONOMASTICA**

Il Servizio Demografico è deputato a svolgere funzioni di Ufficio di Toponomastica garantendo il collegamento fra la Commissione Toponomastica, gli altri organi ed uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

#### **ART. 14**

##### ***DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE***

Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, dai Consiglieri Comunali, da Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati cittadini.

Le richieste possono essere generiche, con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune la determinazione su quale area di circolazione attribuirlo, ovvero specifiche se comprensive di tale indicazione.

In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che ne illustri le motivazioni.

La commissione può richiedere supplementi di documentazione decidendo l'accoglimento o il rigetto della richiesta.

Una volta rigettata la proposta non può essere discussa nuovamente prima dei tre anni successivi.

#### **ART. 15**

##### **EDIFICI SCOLASTICI**

Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1989 n° 313 (e ss. mm. ii.) è demandato alla Commissione Toponomastica secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.

#### **ART. 16**

##### ***AUTORIZZAZIONI E PERMESSI COMUNALI***

In ogni caso l'approvazione della Commissione non preclude né si sostituisce ad altre autorizzazioni quando richiesti in applicazione di legge.

#### **ART. 17**

##### ***REGISTRO DEI TOPONIMI***

I toponimi approvati dalla Commissione Toponomastica sono iscritti su apposito Registro articolato in due parti:

- A) Toponimi Specifici con indicazione di luogo di attribuzione;
- B) Toponimi Generici.



Il registro è tenuto presso il Servizio Demografico.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *ART. 18*

#### **NORMA TRANSITORIA**

Per quanto inerente alla prima istituzione della Commissione Toponomastica (Art. 4) il Consiglio Comunale elegge i membri della Commissione Toponomastica entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *ART. 19*

#### **NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

#### *ART. 20*

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.